

CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI – Anno 2013

Per l'erogazione della tutela di sostegno al reddito di cui all'articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92

L'anno 2013, il giorno 13 del mese di dicembre in Palermo, presso la Direzione regionale INPS Sicilia, via Maggiore Toselli n. 5

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore regionale pro tempore, D.ssa Maria Sandra Petrotta, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato

e

l' ENTE BILATERALE ARTIGIANATO SICILIANO (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in Palermo, Via Duca della Verdura n.33, nella persona del Presidente Francesco Cassaro, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante


PREMESSO CHE

- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (da ora "legge di riforma"), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali;
- l'articolo 3 della legge di riforma disciplina le "Tutele in costanza di rapporto di lavoro";
- il comma 17 del citato articolo 3 riconosce in via sperimentale per il triennio 2013-2015 l'indennità di disoccupazione ASpI, in presenza di particolari requisiti assicurativi e contributivi, ai lavoratori sospesi - ivi compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista - per crisi aziendali o occupazionali *"subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà"* di cui al comma 4 dell'articolo 3;
- lo stesso comma 17 riconosce il trattamento *"nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015"*;
- l'INPS provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo dei report periodici ai Ministeri vigilanti;
- la legge di riforma non ha abrogato, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm.ii., il quale prevede che "l'INPS stipula con gli enti bilaterali...apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati" e che l'INPS "provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze";

- la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 36 richiama – in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – le disposizioni regolamentari contenute nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, in quanto compatibili con le norme della legge di riforma che disciplinano la tutela riconosciuta ai lavoratori sospesi;
- il predetto decreto interministeriale ha previsto, tra l'altro:
 - all'articolo 7, che le aziende interessate comunichino telematicamente o tramite l'Ente Bilaterale la sospensione dell'attività lavorativa e le motivazioni nonché le eventuali riprese dell'attività lavorativa;
 - all'articolo 8, che l'Ente Bilaterale comunichi mensilmente all'INPS i nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa e del relativo periodo di erogazione;
 - all'articolo 9, che la convenzione per l'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale contenga i seguenti elementi:
 - a. modalità di segnalazione dei nominativi dei lavoratori che ricevono la quota integrativa a carico dell'Ente Bilaterale e del periodo dell'intervento;
 - b. modalità di indicazione del progressivo utilizzo delle risorse impegnate rispetto all'ammontare delle risorse disponibili;
 - c. comunicazione trimestrale delle somme effettivamente corrisposte dall'Ente Bilaterale rispetto all'ammontare impegnato;
 - d. tempi e modalità di segnalazione a seguito dell'esaurimento delle risorse;
 - e. modalità di accesso alla banca dati di cui all'articolo 10 del presente decreto;
 - f. modalità e periodicità della rendicontazione;
- all'articolo 10, che l'INPS consenta agli Enti bilaterali convenzionati l'accesso ad una banca dati informatizzata aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito;
- la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi avviene dal 1° aprile 2012 esclusivamente in via telematica;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE



Art. 1
Oggetto della convenzione


1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed ENTE BILATERALE nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema di erogazione della prestazione di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi comprensivi della rendicontazione.
2. La presente convenzione regola inoltre l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla Banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.
3. L'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione potrà essere effettuata - a richiesta dell'Ente bilaterale - attraverso la liquidazione dell'intero importo spettante ai lavoratori da parte dell'Istituto e previa costituzione della provvista finanziaria da parte dell'Ente bilaterale stesso (pagamento congiunto); ovvero attraverso il pagamento da parte dei soggetti firmatari delle rispettive quote dell'indennità (pagamento disgiunto).

Art. 2
Obblighi dell'ENTE BILATERALE

1. L'ENTE BILATERALE comunica in via telematica all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati, qualora le aziende e i datori di lavoro si avvalgano dell'ENTE BILATERALE come canale di trasmissione delle predette informazioni.
2. L'ENTE BILATERALE si obbliga a fornire all'INPS tutti gli elementi necessari al fine di individuare la causa, il periodo e i lavoratori oggetto della sospensione. Si obbliga inoltre a rendere disponibile all'Istituto l'accordo sindacale previsto dal decreto interministeriale n. 46441 del 2009, per un'eventuale verifica dei predetti elementi.
3. L'ENTE BILATERALE si obbliga a comunicare la scelta della modalità di pagamento e le eventuali variazioni della stessa che dovessero intervenire.
La variazione della modalità di pagamento deve essere comunicata all'INPS con un anticipo di 4 mesi, al fine di evitare che tale cambiamento possa generare domande di sospensioni con sovrapposizione delle due modalità.
4. L'ENTE BILATERALE si obbliga a segnalare in via telematica ad INPS, per le aziende ed i datori di lavoro che se ne avvalgono, l'elenco con i nominativi dei lavoratori sospesi - indicati nell'accordo sindacale - de-



stinatori della quota integrativa a carico dell'Ente, nonché il periodo dell'intervento.

- 
5. L'ENTE BILATERALE si obbliga ad erogare la quota integrativa nella misura almeno del 20 per cento della prestazione ivi prevista, fatti salvi i massimali in vigore per **l'anno 2013** ai lavoratori compresi nell'elenco inviato ai sensi dei precedenti commi ed aventi diritto alla prestazione.
 6. L'ENTE BILATERALE, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale e in caso di pagamento disgiunto, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 5.
 7. L'ENTE BILATERALE che sceglie la modalità di pagamento congiunta, ovvero che decida di variare in tal senso la scelta iniziale, costituisce la relativa provvista finanziaria a copertura della quota a carico dell'Ente bilaterale.
 8. L'ENTE BILATERALE - nel caso di opzione del pagamento disgiunto - si impegna a corrispondere in ogni caso agli aventi diritto la quota a proprio carico entro novanta giorni dal ricevimento, da parte delle aziende, della rendicontazione mensile delle riprese lavorative effettuate dai lavoratori nel periodo di sospensione.

Art. 3 **Obblighi dell'INPS**

1. L'INPS, in base all'elenco dei lavoratori inviato dalle aziende direttamente o per il tramite dell'ENTE BILATERALE, accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione e restituisce all'ENTE BILATERALE l'indicazione degli aventi diritto.
2. Nel caso di pagamento disgiunto l'INPS eroga ai lavoratori - ai quali l'ENTE BILATERALE ha corrisposto la quota a proprio carico, pari ad almeno il 20 per cento della prestazione - la restante quota dell'indennità spettante. Nel caso di pagamento congiunto, invece, l'Istituto eroga l'intero ammontare dell'indennità spettante ai lavoratori per i quali l'Ente bilaterale ha versato ad INPS la quota a proprio carico.
3. L'INPS indica le modalità per lo scambio dei dati che saranno oggetto dei protocolli di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 4 **Rendicontazione della spesa delle singole posizioni**



L'INPS rende disponibile all'ENTE BILATERALE la rendicontazione della spesa relativa alle singole posizioni, evidenziando le somme effettivamente corrisposte.

Art. 5
Monitoraggio della spesa

L'INPS rende disponibile all'ENTE BILATERALE, in via telematica, le informazioni relative alle domande accolte, alla relativa spesa e al residuo disponibile.


Art. 6
Banca dati

L'INPS garantisce all'ENTE BILATERALE l'accesso alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, secondo i protocolli tecnici di cui all'art. 7 della presente convenzione.



Art. 7
Protocolli tecnici

1. Per l'attuazione della presente convenzione sarà stipulato apposito protocollo tecnico avente specificamente ad oggetto le modalità di interscambio dei dati e delle informazioni.
2. Il protocollo tecnico sarà definito in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e ENTE BILATERALE.
3. Tale protocollo dovrà essere stipulato entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.



Art. 8
Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

1. L'INPS e l'ENTE BILATERALE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 cit., i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.



3. L'INPS e l'ENTE BILATERALE, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. L'INPS e l'ENTE BILATERALE assicurano altresì che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e che, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 9
Durata della convenzione

La presente convenzione si applica nell'anno **2013**.

Palermo, li 13/12/2013

Per l'INPS
Il Direttore regionale

[Firma illeggibile]

Per l'ENTE BILATERALE
Il Legale Rappresentante



[Firma illeggibile]